



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 288 del 30 Giugno 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affari Generali	✉ affarigenerali.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 22 Giugno 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 – U.S.D. BRILLA CAMPI del 14/12/2025 (Reclamo della società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 258 del 12/05/2026).

FATTO

La società USD Brilla Campi ha proposto reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, contestando la posizione irregolare dei calciatori Gramegna, Kordic, Pentimone e Sergio schierati dalla società Soccer Massafra 1963 nella gara del 14.12.2025.

Secondo la società USD Brilla Campi, il tesseramento di tali calciatori era irregolare; per tale ragione chiedeva l'attribuzione della vittoria a tavolino.

Il Giudice Sportivo sospendeva il procedimento e rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, affinché accertasse la regolarità dei tesseramenti contestati.

Il Tribunale Federale, con proprio provvedimento pubblicato il 9.3.2026, accertava la regolarità del tesseramento dei calciatori Gramegna, Kordic e Sergio, ma riteneva irregolare il tesseramento del calciatore Pentimone.

La Soccer Massafra 1963 impugnava tale decisione, ma la Corte Federale d'Appello respingeva il reclamo, confermando l'irregolarità della posizione del calciatore Pentimone.

Sulla base di tale accertamento, in data 12.5.2026 (C.U. 258) il Giudice Sportivo pronunciava la perdita della gara a carico della USD Massafra 1963, disponendo il risultato di 0-3 in favore della società Brilla Campi.

La Soccer Massafra 1963 impugnava, quindi, la decisione del Giudice Sportivo, sostenendo che la posizione del calciatore Pentimone non fosse ancora definitivamente accertata, poiché pendeva ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI; nel medesimo atto richiama il decreto cautelare del Presidente del Collegio di Garanzia, il quale aveva rigettato l'istanza di sospensione, rilevando tuttavia che le questioni prospettate non erano di immediata e pacifica soluzione; la società evidenziava, inoltre, che per la stessa posizione era stato promosso un procedimento disciplinare dalla Procura Federale nei confronti dello stesso calciatore Pentimone, del sig. Rubino, del Sig. Corbascio e della società Soccer Massafra 1963, ad esito del quale, all'udienza del 4.5.2026, il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia aveva comminato la sanzione dell'inibizione ai dirigenti e, alla società Soccer Massafra 1963, la penalizzazione di 9 punti in classifica e l'ammenda di euro 800,00.

Secondo la reclamante, il provvedimento del Tribunale Territoriale avrebbe già sanzionato tutte le 11 gare disputate dal calciatore Pentimone in posizione irregolare.

Da ciò la società Soccer Massafra 1963 fa discendere la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, nonché del principio di proporzionalità e afflittività della sanzione sportiva, chiedendo l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo, in quanto, per l'appunto, ritenuta una duplicazione della sanzione assunta dall'organo disciplinare.

All'udienza del 25.5.2026 avanti questa Corte il procedimento veniva sospeso in attesa della decisione del Collegio di Garanzia che con provvedimento del 5 giugno 2026 rigettava il relativo gravame.

All'udienza del 22.6.2026, i difensori delle parti si sono riportati al contenuto degli scritti difensivi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, argomentando, in punto di diritto, sulle ragioni a sostegno delle rispettive richieste.

DIRITTO

La società Soccer Massafra 1963 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che, a seguito dell'accertata posizione irregolare del calciatore Pentimone nella gara disputata contro la società Brilla Campi in data 14 dicembre 2025, ha disposto la perdita della gara con il risultato di 0-3.

La reclamante sostiene, in sintesi, che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto attendere la definizione del giudizio pendente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, poiché la posizione del calciatore Pentimone non sarebbe stata, sino a quel momento e nonostante le decisioni del TFN – Sez. Tesseramenti e della CFA, definitivamente accertata. Aggiunge che, per il medesimo fatto, la società è stata già destinataria di un procedimento disciplinare, conclusosi con la penalizzazione di nove punti in classifica e l'ammenda di euro 800,00, con conseguente violazione del principio del *ne bis in idem* e del principio di proporzionalità della sanzione sportiva.

La tesi non appare persuasiva.

Il primo profilo riguarda la pendenza del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia. La mera proposizione del ricorso non priva di efficacia la decisione della Corte Federale d'Appello. Il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia, laddove rileva che le questioni prospettate non sono di pronta e pacifica soluzione, non contiene un accertamento favorevole alla società Massafra 1963, né sospende l'efficacia della decisione impugnata. Esso si limita a escludere, in sede sommaria, la sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare. Ne deriva che, allo stato, il Giudice Sportivo poteva legittimamente fondare la propria decisione sull'accertamento già compiuto dagli organi federali competenti in materia di tesseramento. In ogni caso, la decisione definitiva del Collegio di Garanzia - che ha rigettato il gravame presentato - rende ultronea la decisione sul punto e superata la relativa eccezione.

Il secondo profilo riguarda l'asserita violazione del principio del *ne bis in idem*. Anche tale censura, per come prospettata, non è fondata. Occorre, infatti, distinguere tra la sanzione disciplinare inflitta alla società per la violazione delle norme federali e la sanzione tecnica della perdita della singola gara. L'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC prevede espressamente che la società che faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o comunque privi del titolo per prendervi parte sia punita con la perdita della gara; la norma contempla il risultato di 0-3 e fa salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS.

La perdita della gara, dunque, non ha la medesima funzione della penalizzazione in classifica. La prima incide sul risultato della specifica competizione viziata dalla partecipazione di un calciatore privo di titolo; la seconda ha natura disciplinare e sanziona la condotta complessiva della società. È principio pacifico che quando ricorrano i presupposti, possono coesistere una sanzione tecnica e una sanzione disciplinare, senza che ciò determini automaticamente l'esclusione di una, in favore dell'altra, ovvero una violazione della garanzia posta dall'ordinamento (divieto di *ne bis in idem*).

Pertanto, lo stesso fatto può dare luogo a due distinti procedimenti ed alle relative e rispettive sanzioni: uno tecnico – attinente, cioè, al regolare svolgimento delle competizioni ed al rispetto delle regole del gioco – e uno disciplinare – concernente le condotte idonee a violare le regole federali, statutarie ed i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

Questo passaggio è decisivo: non si è in presenza di una duplicazione punitiva per il medesimo illecito, ma si è in presenza di una fattispecie che integra circostanze e condotte sanzionabili sia sotto il profilo tecnico che disciplinare. La penalizzazione colpisce la responsabilità disciplinare della società per gli atti posti in essere da chi la rappresenta e dai propri tesserati; la perdita della gara ripristina la regolarità della competizione alterata dalla partecipazione del calciatore non avente titolo.

La censura fondata sul principio del ne bis in idem non può essere, pertanto, condivisa, poiché muove dall'erronea assimilazione e sovrapposizione tra la sanzione della perdita della gara e la penalizzazione in classifica. Si tratta, infatti, di misure ontologicamente e funzionalmente distinte, poste a tutela di differenti beni giuridici dell'ordinamento sportivo: la perdita della gara prevista dall'art. 10 CGS non costituisce una penalizzazione in senso proprio, ma rappresenta la conseguenza tipica dell'irregolare partecipazione di un calciatore alla competizione ed è diretta a ripristinare, come detto, l'ordine sportivo alterato, rimuovendo gli effetti prodotti da una gara disputata in violazione della par condicio tra le società concorrenti. Essa opera, dunque, sul piano oggettivo della regolarità della singola competizione e del risultato sportivo che ne è derivato.

Tale sanzione non rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale del Giudice Sportivo circa il grado di afflittività, né una penalizzazione ulteriormente graduabile in considerazione delle altre sanzioni eventualmente inflitte. Ed infatti, una volta accertata la partecipazione di un calciatore non avente titolo, l'art. 10 CGS punisce automaticamente la società con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, rimettendo al Giudice unicamente la facoltà di valutare, quale unica alternativa a tale sanzione, il "*punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole*". Ammettere che tale conseguenza possa essere esclusa o assorbita in ragione di una penalizzazione scaturita da un procedimento disciplinare significherebbe mantenere fermo il risultato di una gara la cui regolarità è stata accertata come compromessa, creando una illogica ingerenza tra giudizio tecnico e giudizio disciplinare che, invece, incide sulla posizione complessiva della società e sanziona la condotta imputabile al sodalizio sotto il diverso profilo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall'ordinamento federale.

Neppure è pertinente il richiamo ai principi di proporzionalità e di afflittività. Tali principi, pur costituendo criteri generali dell'ordinamento sportivo, devono essere applicati tenendo conto della natura, della funzione e dei presupposti della misura concretamente adottata e non possono essere invocati in modo indistinto per neutralizzare conseguenze che l'ordinamento collega direttamente all'accertamento di una specifica irregolarità.

Il principio di proporzionalità deve, pertanto, essere verificato con riferimento alla specifica funzione della misura e al bene giuridico da essa tutelato, non attraverso una sommatoria meramente aritmetica delle diverse conseguenze derivanti dalla medesima vicenda. Parimenti, il principio di afflittività, che impone alla sanzione disciplinare di produrre un effetto concreto e adeguato rispetto alla violazione commessa, non attribuisce alla società una sorta di limite massimo di esposizione sanzionatoria, oltre il quale ogni ulteriore effetto previsto dall'ordinamento dovrebbe ritenersi precluso.

La penalizzazione in classifica e la perdita della gara devono, dunque, essere apprezzate separatamente, in rapporto ai differenti presupposti e alle diverse finalità che caratterizzano le sanzioni. La loro contemporanea applicazione non determina, pertanto, un aggravamento irragionevole o sproporzionato, ma costituisce la conseguenza della distinta lesione di interessi autonomamente protetti dall'ordinamento sportivo.

La dedotta sproporzione della complessiva risposta sanzionatoria non può essere condivisa neppure sotto il profilo dell'asserito mancato bilanciamento tra l'esigenza di afflittività della pena e quella di evitare conseguenze eccessive o irragionevolmente punitive. Prescindendo dalla già esclusa violazione del principio del ne bis in idem, deve infatti rilevarsi che tale bilanciamento è stato specificamente compiuto dal Tribunale Territoriale nel distinto procedimento instaurato a seguito del deferimento della Procura Federale (Comunicato Ufficiale N° 275 del 29 Maggio 2026): nella determinazione delle sanzioni, infatti, il Tribunale ha dichiarato di conformarsi ai principi e ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, al fine di assicurare uniformità di trattamento, proporzionalità ed equità. In particolare, è stata richiamata la decisione della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite n. 0067/CFA/2022-2023, la quale ha individuato, per le ipotesi di impiego di calciatori in posizione irregolare, un criterio ordinario corrispondente, per la società, alla penalizzazione di un punto in classifica e all'ammenda di euro 100,00 per ciascuna gara interessata.

La medesima pronuncia, tuttavia, proprio allo scopo di contemperare l'effettività e la funzione deterrente della sanzione con i principi di proporzionalità e gradualità – afferma il Tribunale – ha previsto specifici correttivi per le violazioni seriali, evitando che l'applicazione meramente aritmetica del criterio base possa condurre a risultati abnormi. È stato così stabilito che, ove il numero delle gare nelle quali sia stato impiegato il calciatore in posizione irregolare superi le cinque, la sanzione relativa alle ulteriori violazioni possa essere ridotta, avuto riguardo alle circostanze del caso, in misura approssimativamente compresa tra il 20% e il 30%; quanto all'ammenda, in considerazione delle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione può giungere sino al 50%.

Il Tribunale Federale Territoriale, dunque, non ha proceduto a una sommatoria automatica e indiscriminata delle conseguenze riferibili alle singole gare, ma ha applicato criteri espressamente concepiti per graduare la risposta disciplinare e renderla proporzionata alla concreta dimensione dell'illecito. La penalizzazione di nove punti e l'ammenda di euro 800,00 costituiscono, pertanto, l'esito di una valutazione che ha già tenuto conto della pluralità delle violazioni, della loro serialità e dell'esigenza di evitare effetti sanzionatori sproporzionati.

Conseguentemente, non è sostenibile che il sistema abbia trascurato la necessità di bilanciare l'esigenza punitiva con quella di non determinare un accanimento sanzionatorio o una sostanziale estromissione della società dalla competizione. Tale apprezzamento apparteneva al giudizio disciplinare ed è stato, in quella sede, espressamente effettuato attraverso l'applicazione dei richiamati correttivi di mitigazione.

Ne consegue che i principi di proporzionalità, gradualità e afflittività, già considerati nella commisurazione della sanzione disciplinare, non possono essere nuovamente invocati per impedire l'autonoma applicazione della perdita della gara. Una simile impostazione finirebbe per trasformare il corretto bilanciamento operato nel procedimento disciplinare in una causa di immunità rispetto agli effetti tecnici e ripristinatori derivanti dalle singole gare irregolarmente disputate, in assenza di qualsiasi fondamento normativo.

Pertanto, il reclamo va interamente rigettato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo - previsti dall'art. 139 C.G.S. - definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 30 Giugno 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 30/06/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci